

STATUTO ASSOCIAZIONE DEL PEPERONE DOLCE DI ALTINO OASI DI

SERRANELLA

Articolo 1

Costituzione e Denominazione

E' stata costituita l'ASSOCIAZIONE DI TUTELA DEL PEPERONE DOLCE DI ALTINO OASI DI SERRANELLA , per lo studio, lo sviluppo e la valorizzazione del caratteristico prodotto della Valle del Sangro, di seguito denominata "L'Associazione";

Articolo 2

Oggetto e Finalità

L'Associazione è un ente di diritto privato apolitico e aconfessionale e senza finalità di lucro. Durante la vita dell'Associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge.

Essa ha per oggetto:

- Promuovere azioni di tutela del "Peperone dolce di Altino" collegata o unita all'ambito territoriale anche di altri comuni limitrofi: Altino, Archi, Casoli, Roccascalegna, Sant'Eusanio del Sangro, Perano e Atesa.
- Creare una programmazione di intenti per giungere alla nascita di un Disciplinare di Produzione che scandisca dettagliatamente l'intero ciclo vitale del "Peperone dolce di Altino" e raccolga le Aziende Agricole operanti nell'area del medesimo disciplinare.
- Promuovere iniziative di valorizzazione e commercializzazione del prodotto sia in Italia che all'estero, anche attraverso manifestazioni , sagre, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite ed escursioni guidate, manifestazioni gastronomiche con prodotti tipici locali, esposizioni di prodotti dell'artigianato.
- Attivare iniziative pubblicitarie, promozionali, editoriali, e di Marketing coerenti

con altri scopi sociali, a favore dei soci e del territorio.

- Attivare iniziative di Ricerca presso Istituti e Università per la ricerca ed il miglioramento delle fasi di produzione e delle caratteristiche intrinseche del prodotto anche attraverso studi scientifici sull'aspetto agronomico, sulla genetica e caratterizzazione del seme, sulla risoluzione dei problemi dovuti a microtossine o contaminanti, sulla ricerca di qualità del prodotto data dalla presenza di antiossidanti naturali (vitamina A, C, nitrati, ecc).
- Attivare iniziative di collaborazione tra gli stessi produttori ad esempio per una sede comune dove poter trasformare il prodotto a norma di legge.
- Attivare corsi di degustazione e preparazione di piatti, menù tematici, e altre preparazioni (es. insaccati) nelle quali il protagonista sarà il "Peperone dolce di Altino" utilizzando una sede con le dovute attrezzature.
- Attivare corsi di formazione per esperti assaggiatori in grado di costituire un panel-test specifico.
- Attivarsi per riunire e mediare tra tutti coloro (enti pubblici, soggetti privati, altre associazioni ,ecc.) che hanno interesse alla promozione di attività culturali, turistiche e di valorizzazione delle tradizioni e tipicità locali.
- Promuovere, organizzare e far rivivere manifestazioni che abbiano attinenza con le tradizioni storiche e popolari del nostro territorio come nel caso del "FESTIVAL DEL PEPERONE DOLCE DI ALTINO" con il suo Palio Culinario delle Contrade, evento pensato e gestito esclusivamente da questa Associazione che ne detiene i diritti esclusivi registrati presso le competenti sedi.
- Realizzare CD-ROM, brochure, volantini, manifesti, opuscoli, video filmati, giornali, riviste, album fotografici, souvenir, gadget ed ogni altro genere di

materiale a contenuto culturale, turistico, storico e propagandistico.

- Allestire mostre, proiezioni e performance che parlino del prodotto-territorio del Sangro Aventino.
- Gestire e rendere fruibili impianti e strutture anche aperti al pubblico come nel caso di ricevimento di scuole e turisti presso strutture gestite dall'Associazione con eventuale somministrazione di pasti.
- Organizzare seminari di studi su singoli temi anche scientifici, avvalendosi della partecipazione di studiosi ed esperti, tavole rotonde, conferenze, convegni.
- Assegnare premi a chi si è particolarmente distinto nel campo dell'arte, della cultura, del giornalismo, della scienza e nello svolgimento di un servizio utile alla collettività.
- Favorire lo sviluppo di politiche finalizzate alla formazione professionale riguardante in particolar modo lo sviluppo agricolo ed enogastronomico.
- Promuovere indagini sul territorio per accertare la sensibilità e le esigenze culturali dei cittadini per meglio indirizzare le attività dell'associazione.
- Intrattenere scambi culturali, attraverso rapporti di gemellaggio, con Comuni e Paesi Europei Comunitari ed extra Comunitari al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo di attitudini simili.
- L'organizzazione, la redazione, la gestione e distribuzione di pubblicazioni, giornali e riviste; l'organizzazione di iniziative, servizi e attività culturali, sportive e ricreative, ivi compresa anche la gestione di bar, punti di ritrovo, pizzerie, ristoranti, tavole calde e attività similari, finalizzati esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra;
- Accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi

emanate ed emananti dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli EE. LL.;

Al fine di raggiungere le proprie finalità l'Associazione potrà porre in essere ogni altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria che fosse ritenuta necessaria, opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. Le attività finanziarie e commerciali non potranno mai costituire oggetto principale dell'associazione né essere svolte nei confronti del pubblico.

Articolo 3

Sede e Durata

L'Associazione avrà la durata di venticinque (25) anni, alla scadenza potrà essere prorogata mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria. L'Associazione potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. La sede dell'Associazione è in Altino presso il Palazzo Rossetti in via Roma, inoltre è possibile istituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale.

Articolo 4

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è così formato:

1. quote associative e contributi volontari degli associati;
2. contributi erogati da enti pubblici e altre persone fisiche e giuridiche;
3. erogazioni, donazioni e lasciti;
4. entrate per servizi prestati dall'associazione.
5. Beni ottenuti da operazioni di natura mobiliare ed immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria ritenute necessarie, opportune od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 5

Associati

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, tutte le persone fisiche, purché di età non inferiore ai quattordici (14) anni. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

L'ammissione a socio è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:

1. assenza di condanne penali per delitti dolosi ed in particolare di comminazione di pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
2. reale condivisione dello scopo sociale.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. In caso di domanda di ammissione a socio sia presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. All'atto di ammissione, gli associati devono versare la quota associativa stabilita annualmente del Comitato Direttivo.

Articolo 6

Tipologie di Soci

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Socio Ordinario;
- b) Socio Sostenitore.

Lo status di socio Ordinario si acquisisce con il pagamento della quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo. Il socio ordinario è il soggetto coinvolto direttamente nelle attività dell'Associazione e ha diritto ad ambire a tutte le cariche sociali.

Sono soci Sostenitori coloro i quali condividono gli scopi dell'associazione e, per

purospirito di liberalità, versano spontaneamente una quota minima, stabilita dal Consiglio Direttivo, a favore dell'Associazione.

A ogni socio, in regola con il pagamento della quota associativa, verrà consegnata una tessera, nominativa e non trasferibile, di affiliazione all'associazione suddivisa per categoria.

La quota associativa o altro contributo associativo non sono trasferibili.

Articolo 7

Diritti dei soci

I soci ordinari maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, approvare e modificare lo statuto e i regolamenti dell'associazione, di votare gli ordini del giorno previsti per l'assemblea, nonché il diritto di eleggere i membri del Consiglio direttivo, tra cui il Presidente dell'Associazione. I soci sostenitori possono partecipare all'assemblea dei soci, intervenire nel dibattito senza alcun diritto di voto.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Ai soci che partecipano all'attività dell'Associazione non può essere riconosciuto alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute ed adeguatamente documentate.

E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio, efficacemente assunta, permane sino al verificarsi di uno degli eventi di cessazione previsti dall'articolo 8.

Articolo 8

Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

1. dimissione volontaria;

2. mancato rinnovo dell'iscrizione annuale entro il 30 marzo di ogni anno, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo;

3. radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio interessato in seguito ad una disanima degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 9

Organi dell'Associazione

Gli organi sociali sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente dell'Associazione
- I Vice Presidenti
- Il Tesoriere
- Il Segretario
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Collegio dei revisori dei conti

Articolo 10

Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano

dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

Articolo 11

Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione con diritto di voto i soli soci ordinari in regola con il versamento della quota sociale annua. Ogni socio può rappresentare in assemblea se stesso e, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. La delega può essere conferita solo ad un altro socio. Fatta salva la suddetta delega, ogni socio ha diritto ad un voto. Un socio può essere portatore di una sola delega.

Articolo 12

Compiti dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro. L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci ordinari. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 1° comma dell'art. 13 dello Statuto. Dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Associazione o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 17, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

Rientrano inoltre, nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 13:

1. Approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche (art. 15);
2. Approvazione del regolamento interno dell'Associazione e delle sue eventuali modifiche;
3. Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
4. Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione conformemente a quanto disposto dall'art. 31.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell'assemblea dei soci tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prendere visione. E' compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

Articolo 13

Convocazione

La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Presidente del Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci ordinari che potranno proporre l'ordine del giorno. In tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene a cura del Presidente del Consiglio direttivo mediante affissione e apposita comunicazione

(SMS, posta elettronica) da inviare ai singoli soci almeno 5 gg. prima della data stabilita. Tale avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

Articolo 14

Validità assembleare

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci ordinari.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, salvo diverso avviso nella convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

Art. 15

Modifiche Statuto

Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole del 75% dei soci presenti e della maggioranza degli iscritti.

Articolo 16

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 11 (undici) membri eletti dall'assemblea e nel proprio ambito, nomina, il Presidente, i Vice presidenti, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per 4 (quattro) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente o in caso di suo impedimento dal vice-presidente e dal segretario estensore ovvero qualora se ne ravvisasse la necessità da tutti i presenti.

Articolo 17

Dimissioni

Qualora, durante il mandato, vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei soci entro 30 giorni dalle dimissioni del Consigliere per l'elezione del nuovo incaricato. I nuovi membri durano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. Lo stesso dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti; in questa ipotesi i consiglieri rimasti in carica non possono compiere né atti di ordinaria amministrazione né di straordinaria amministrazione, ma devono provvedere a convocare l'assemblea entro 30 giorni dalle dimissioni dei consiglieri che hanno fatto decadere il Consiglio. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria; in tale ipotesi l'assemblea dei soci deve essere convocata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. Il componente del Consiglio che non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

Articolo 18

Convocazione Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, la convocazione deve essere effettuata mediante apposita comunicazione (SMS, posta elettronica) almeno 5 giorni prima del Consiglio.

Articolo 19

Compiti del Consiglio direttivo

Sono compiti del Consiglio direttivo:

1. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
2. redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
3. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
4. redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività associativa e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
5. promuovere l'allestimento delle attività dell'associazione;
6. provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea.
7. determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea dei soci;
8. determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare.
9. curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'Associazione;

10. attuare le finalità previste dallo statuto.

Articolo 20

Il rendiconto economico e finanziario

Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico e finanziario che deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Articolo 21

Il Presidente

Il Presidente dirige l'associazione, compie gli atti di ordinaria amministrazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il Presidente ha l'obbligo di riferire circa l'attività compiuta dall'Associazione all'Assemblea.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non rendicontate o non approvate successivamente come variazioni allo stesso. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza del patrimonio sociale, il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'Associazione. Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo liberamente consultabili dai soci presso la sede dell'Associazione.

Articolo 22

I Vice Presidenti

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Il ruolo di uno dei due Vice presidenti deve essere ricoperto da un rappresentante dei produttori del peperone dolce di Altino.

Nel caso in cui sia impossibile rappresentare tale categoria, qualunque socio potrà candidarsi per ricoprire tale carica.

Articolo 23

Il Segretario

Il segretario si occupa dell'amministrazione dell'Associazione in base ai mandati firmati dal Presidente e da lui stesso. È incaricato della relazione dei verbali delle adunanze consiliari e generali, della scrittura dei mandati, lettere, avvisi, nonché di tutto ciò che può occorrere nell'interesse dell'associazione. È direttamente responsabile della corrispondenza e di tutti gli atti emanati dal consiglio direttivo, atti che rimarranno nell'archivio dell'Associazione.

Articolo 24

Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la raccolta delle quote sociali e dei proventi ed è responsabile dei fondi raccolti. Ogni anno redige il rendiconto e dà scarico dello stato di cassa a ogni richiesta del Presidente. Presenta il rendiconto all'Assemblea dei soci con scadenza annuale fissata ogni anno entro il 30 aprile.

Articolo 25

Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 26

Incompatibilità ed esclusioni

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- Coloro che non siano maggiorenni;
- Coloro che siano stati condannati all'interdizione dai pubblici uffici.

Articolo 27

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo garante dell'applicazione e del rispetto delle norme statutarie dell'Associazione, applica le sanzioni per il suo mancato rispetto, e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è formato dal Presidente e da due membri effettivi eletti dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione. Il mandato dei Probiviri è quadriennale, salvo dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea dei soci. Un Proboviro non può essere immediatamente rieletto. In caso di dimissioni di un Proboviro, nuove elezioni sono indette entro trenta giorni. Il Proboviro così eletto rimarrà in carica solo fino allo scadere del mandato del Proboviro dimissionario. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica relativa agli organi dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci.

Il Collegio dei Probiviri ha compiti generali di controllo del corretto funzionamento dell'Associazione, nonché del rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione e risponde di fronte all'Assemblea Generale di tutti i suoi atti.

Articolo 28

Il Collegio dei revisori dei conti

Il Revisore dei conti è organo di controllo a cui spetta:

- controllare la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili;
- procedere alle verifiche dei conti di cassa e di banca;
- verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione.

Obiettivo principale del Collegio dei revisori dei conti è stabilire, tramite un rapporto accurato, se i conti annuali e la contabilità quadrano, se sono stati regolarmente calcolati e se sono conformi alla legge.

L'attività di revisione deve essere svolta da figure competenti e specializzate nel settore della contabilità, scelte dall'Assemblea dei soci o, per delega di questa, dal Consiglio direttivo.

Articolo 29

Libri Sociali

Oltre la tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene il libro dei Verbali dell'Assemblea dei soci e il libro Soci.

Articolo 30

Avanzi di Gestione

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che tale destinazione non sia prevista dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per finanziarie l'attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 31

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci.

Convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentato da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 32

Rinvio ad altre disposizioni

Per tutto quanto non previsto dal presente atto costitutivo e dallo statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.